

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivi

1. Il Comune, con il presente regolamento, persegue la promozione, il sostegno, la qualificazione e la diffusione della pratica sportiva e motorio - ricreativa tra tutti i propri cittadini, ritenendo quanto precede fondamentale per uno sviluppo equilibrato dell'individuo attraverso la socializzazione e la formazione educativa conseguenti a tale pratica.
2. In particolare, il Comune persegue le seguenti finalità:
 - a) sostenere l'associazionismo sportivo, in particolare quello teso alla diffusione della pratica sportiva nelle classi di età più giovani;
 - b) diffondere la pratica sportiva e motorio - ricreativa in genere tra i soggetti e le fasce di età più svantaggiate;
 - c) favorire lo sviluppo delle attività sportive meno praticate a livello nazionale e locale;
 - d) disciplinare l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà comunale da parte dei soggetti che lo richiedono.

Articolo 2 - Strumenti

1. Il Comune persegue i fini di cui all'art. 1 con gli strumenti del contributo finanziario, del patrocinio e delle convenzioni di utilizzo degli impianti sportivi di sua proprietà.

TITOLO II - CONTRIBUTI FINANZIARI

Articolo 3 - Iniziative finanziabili e concessione di patrocinio

1. Il Comune può concedere contributi finanziari ed il patrocinio a favore di iniziative che consistano in:
 - a) programmi o corsi di attività sportiva e/o motorio ricreativa, proposti da associazioni, gruppi o unioni sportive o da altri soggetti pubblici o privati, purché comunque senza fini di lucro e specificatamente tesi all'attività giovanile. Particolare sensibilità sarà riservata anche ad iniziative ed attività sportive o motorie in generale, che vedano coinvolti gli anziani;
 - b) progetti di sviluppo associazionistico in fase di costituzione e bisognosi di strutture e/o finanziamenti;
 - c) programmi di formazione per operatori sportivi;
 - d) programmi tesi ad incrementare e valorizzare l'utilizzo di impianti di proprietà comunale;
 - e) manifestazioni sportive di particolare rilievo, siano esse agonistiche o non, o iniziative promozionali per lo sviluppo dello sport, come l'organizzazione di convegni, seminari,

conferenze o altre iniziative similari, ricerche, studi o progetti che vedano coinvolti il C.O.N.I. e le Federazioni Sportive Nazionali.

Articolo 4 - Procedura per la presentazione delle domande di contributo e di patrocinio

1. Possono presentare domanda di contributo e di patrocinio le Società, Enti, Associazioni, o Gruppi, legalmente costituiti, che non perseguano fini di lucro.
2. Le domande dovranno essere inviate all'Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport, con le seguenti modalità:
 - a) entro e non oltre il 30 settembre, le domande relative ad iniziative che avranno inizio durante il primo semestre dell'anno successivo;
 - b) entro e non oltre il termine del 30 aprile, le domande relative ad iniziative che avranno inizio durante il secondo semestre dello stesso anno.
3. Le domande dovranno essere accompagnate:
 - a) da copia dello Statuto o dell'atto di adesione alle Federazioni sportive o alle Associazioni che riuniscono i circoli sportivi, nonché dal verbale relativo all'ultima elezione delle cariche sociali;
 - b) da una descrizione dettagliata delle attività da svolgere, corredata da relazione indicante le spese preventivate.

Articolo 5 - Procedura per l'erogazione dei contributi e per la concessione del patrocinio

1. Le domande saranno esaminate ed accolte, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, con il seguente ordine di priorità:
 - a) richieste di Società, Enti, Associazioni o Gruppi pubblici o privati, che con l'Amministrazione Comunale collaborino o si impegnino a collaborare alla realizzazione dei corsi di avviamento allo sport, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Nella determinazione del contributo, sarà tenuto conto di particolari discipline sportive che richiedano strutture apposite ed istruttori specializzati;
 - b) numero dei campionati giovanili, nelle varie categorie, svolti dalla Società richiedente e comprovati dall'iscrizione effettuata presso la Federazione riconosciuta dal C.O.N.I.
2. I contributi ed i patrocini richiesti verranno esaminati e decisi entro i 30 giorni successivi ai termini di cui all'articolo 4, mediante atto del Responsabile del Servizio Sport.
3. A corso, iniziativa o manifestazione realizzati, il richiedente avrà l'obbligo di presentare una relazione tecnica sullo svolgimento dell'iniziativa stessa e sui risultati conseguiti, corredata dall'elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute. Il Comune potrà, al fine di effettuare i controlli che ritenesse necessari, richiedere copia della documentazione riguardante le spese.
4. L'eventuale contributo sarà erogato al termine del corso, iniziativa o manifestazione e, comunque, successivamente alla presentazione della documentazione di cui al punto precedente.

Articolo 6 - Controlli

1. Il Comune potrà svolgere i controlli che riterrà necessari in ordine al corretto utilizzo dei contributi erogati, potendo, ove riscontrasse irregolarità o utilizzi non conformi alle richieste ed alle finalità per i quali essi vengono concessi, procedere alla loro revoca e alla richiesta di restituzione di quanto eventualmente già finanziato.

TITOLO III - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE E LORO CONCESSIONE

Capo I

Articolo 7 – Norme generali

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Manciano e le attrezzature in essi contenute sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati all'uso pubblico secondo la disciplina del presente Regolamento. La loro elencazione è riportata nell'allegato al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale vengono prioritariamente messi a disposizione dell'autorità scolastica, negli orari da questa fissati e tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione fisica; allo stesso fine il Comune si impegna perché siano utilizzabili anche strutture private, se necessario anche con specifiche convenzioni.
3. Negli orari non occupati dall'attività didattica e dalle iniziative intraprese dall'Amministrazione Comunale, gli impianti sportivi di proprietà comunale vengono messi a disposizione di coloro che ne facciano richiesta, secondo la disciplina del presente Regolamento.

Capo II

Articolo 8 - Concessione della gestione a terzi

1. Quando la gestione diretta degli impianti, compresi quelli ove si svolge attività scolastica, da parte del Comune sia impossibile o ritenuta eccessivamente onerosa, il Comune stesso potrà concederla a terzi, privilegiando Enti e/o Società sportive operanti nel territorio comunale, che perseguano le finalità di cui all'articolo 3.
2. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi a tutte le Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione sportiva, alle Associazioni e Società che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali, con le stesse modalità di quelle previste dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), per le domande di contributo e patrocinio.
3. La concessione in gestione dovrà essere regolata da apposita convenzione che dovrà puntualmente disciplinare:
 - a) la durata della concessione;
 - b) lo scopo di essa e le modalità di utilizzo dell'impianto;
 - c) gli oneri a carico del concedente e del concessionario;
 - d) le responsabilità;
 - e) eventuali clausole finanziarie e legali;
 - f) la rendicontazione annuale del concessionario in ordine allo stato ed all'utilizzo dell'impianto.
4. Il concessionario è tenuto ad impegnarsi direttamente nella conduzione degli impianti sportivi essendo vietata ogni forma di sub-concessione.

Capo III

Articolo 9 - Presentazione delle domande per l'utilizzo degli impianti sportivi

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Manciano e delle attrezzature in essi contenute, presentate dai medesimi soggetti di cui all'articolo 4, devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 settembre di ogni anno.

Articolo 10 – Priorità e criteri per l'assegnazione degli impianti sportivi

1. Fermo restando quanto stabilito in linea generale all'articolo 7 per l'utilizzo degli impianti a scopo didattico, eventuali corsi di avviamento allo sport o altre iniziative organizzati dall'Amministrazione Comunale hanno la priorità su ogni altro tipo di richiesta e per qualsiasi impianto sportivo utilizzato.

2. Il campo di calcio "L.Niccolai" del capoluogo insieme al campetto di calcio adiacente i campi da tennis, esclusa la pista di atletica e ciclabile, ma compresi tutti gli accessori e le attrezzature in essi contenuti (impianto di illuminazione, spogliatoi ecc.) viene prioritariamente concesso al o ai soggetti, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che praticano lo sport del calcio e aventi sede sociale nel capoluogo, dietro stipula di specifica convenzione che dovrà disciplinarne l'utilizzo.

3. Il campo di calcio della frazione di Marsiliana, compresi tutti gli accessori e le attrezzature in esso contenuti (impianto di illuminazione, spogliatoi ecc.) viene prioritariamente concesso al o ai soggetti, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che praticano lo sport del calcio e aventi sede sociale nella medesima frazione, dietro stipula di specifica convenzione che dovrà disciplinarne l'utilizzo.

4. Il campetto di calcio della frazione di S.Martino sul Fiora, compresi tutti gli accessori e le attrezzature in esso contenuti (impianto di illuminazione, spogliatoi ecc.) viene prioritariamente concesso alla locale Polisportiva, dietro stipula di specifica convenzione che dovrà disciplinarne l'utilizzo.

5. I campi di tennis del capoluogo, compresi tutti gli accessori e le attrezzature in essi contenuti (impianto di illuminazione, spogliatoi ecc.) vengono prioritariamente concessi al locale circolo tennis del capoluogo, dietro stipula di specifica convenzione che dovrà disciplinarne l'utilizzo.

6. La pista di atletica circostante il campo di calcio "L.Niccolai" del capoluogo verrà prioritariamente assegnata al o ai soggetti, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che praticano lo sport del ciclismo e/o dell'atletica leggera e aventi sede sociale nel capoluogo, dietro stipula di specifica convenzione che dovrà disciplinarne l'utilizzo.

7. L'Amministrazione Comunale, infine, esaminate le richieste per la palestra del capoluogo, la palestra della frazione di Marsiliana e la palestra della frazione di Saturnia, compresi tutti gli accessori e le attrezzature di proprietà Comunale in esse contenute, concederà l'utilizzo di tali impianti attenendosi ai seguenti criteri appresso elencati in ordine di priorità, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 7 e dal precedente comma 1:

- a) Attività sportive e/o motorio – ricreative, corsi di formazione e di avviamento allo sport, allenamenti ed esercitazioni, organizzati e svolti da Società, Enti o Associazioni sportive costituite nel Comune di Manciano, a favore dei giovani;
- b) Attività sportive e/o motorio – ricreative, corsi di formazione e di avviamento allo sport, allenamenti ed esercitazioni, di discipline non ricoperte da Società costituite nel Comune di Manciano, possono essere organizzate e svolte da Società provenienti da fuori Comune, ma sempre a favore dei giovani;
- c) Eventuali attività sportive e/o motorio – ricreative, organizzate per adulti potranno ottenere l'utilizzo degli impianti sportivi solo se effettuate inderogabilmente, nel caso le palestre risultassero libere da attività giovanili, dalle ore 19.00 in poi;

d) Attività sportive e/o motorio - ricreative proposte da Società, Enti o Associazioni, costituite all'interno del capoluogo, a favore degli anziani, da effettuare inderogabilmente, nel caso le palestre risultassero libere da attività giovanili, dalle ore 19.00 in poi.

8. Con atto del Responsabile del Servizio Sport, da assumere entro i 30 giorni successivi al termine di cui all'articolo 9, saranno indicati gli impianti dati in concessione ed in utilizzo, i concessionari e gli utilizzatori, gli orari di utilizzo, ivi compresi quelli riservati all'attività didattica ed alle iniziative organizzate direttamente dal Comune. Copia di tale atto dovrà essere esposta, in estratto, nei locali di ogni impianto utilizzato, a qualunque titolo, allo scopo di dare la massima informazione possibile sulle modalità di utilizzo dell'impianto stesso.

Articolo 11 – Utilizzo degli impianti a fini non sportivi

1. L'utilizzazione degli impianti potrà essere concessa per attività o manifestazioni di tipo non sportivo, anche a carattere lucrativo (a scopo esemplificativo e non esaustivo concerti musicali, assemblee, convegni, spettacoli), alle medesime condizioni e con le medesime procedure previste dal presente capo, previo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale e, ove l'impianto stesso sia affidato in gestione ai sensi del precedente Capo II, d'intesa con il concessionario.

Articolo 12 – Controlli

1. Il Comune potrà svolgere i controlli che riterrà necessari in ordine al corretto utilizzo degli impianti concessi in convenzione o in utilizzo. Ove fossero riscontrate irregolarità o utilizzi non conformi alle richieste ed alle finalità per i quali gli impianti vengono concessi, il Comune potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione e ad eventuali richieste di risarcimento di danni, in base alle clausole legali inserite nelle relative convenzioni.